

C. I. P. U. R.
Coordinamento Intersedi Professori Universitari di Ruolo
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE NAZIONALE
CONTENZIOSO

Art. 1

SEZIONE NAZIONALE CONTENZIOSO

1- A norma di Statuto (Artt. 5, 14) è istituita la Sezione Nazionale Contenzioso; essa viene diretta da un Delegato Nazionale al Contenzioso a ciò delegato dal Consiglio Centrale e scelto fra i suoi membri. Il Delegato Nazionale al Contenzioso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2- In virtù dello Statuto (Artt.9 e 14) il Delegato al Contenzioso ha qualifica di esclusivo “ordinatore di spesa” per ogni tipo di operazione connessa alle iniziative relative alla delega assegnata e nei limiti degli stanziamenti e dei fondi di cui al successivo articolo.

Art. 2

FINANZIAMENTO DELLA SEZIONE NAZIONALE
CONTENZIOSO - c.c. POSTALE DELLA SEZIONE- ATTIVAZIONE
DI RICORSI

1- La Sezione è finanziata:

a) tramite apposito capitolo di spesa nel quale viene annualmente iscritto lo stanziamento determinato dal C.C. per la gestione ordinaria della Sezione, ivi compresa la somma destinata alla consulenza legale.

b) mediante le quote degli aderenti ai ricorsi organizzati dal CIPUR (siano singoli soggetti o Sedi) che vanno versate nell'apposito c.c. postale intestato al CIPUR a firma esclusiva del Tesoriere e destinato unicamente a tale uso.

c) mediante gli stanziamenti straordinari che all'occorrenza la Giunta Nazionale o il Presidente Nazionale metteranno a disposizione della Sezione su richiesta del Delegato Nazionale al Contenzioso. Tali storni di bilancio andranno approvati nella riunione del C.C. immediatamente successiva al loro stanziamento.

2- Ogni decisione relativa alla individuazione, proposizione, organizzazione e gestione di eventuali iniziative rientranti nella delega del C.C data al Delegato Nazionale della Sezione Nazionale del Contenzioso, obbligatoriamente acquisito il parere della Giunta Nazionale solo nei casi nei quali dalla azione da intraprendere sia presumibile possano scaturire significative implicazioni politiche, spetta esclusivamente al Delegato Nazionale, che ne risponde direttamente al C.C.

3- Se nella riunione della Giunta Nazionale immediatamente successiva alla comunicazione del ricorso da intraprendere la questione eventualmente posta non dovesse essere trattata, scatta il principio del silenzio assenso ed il Delegato al Contenzioso può in ogni caso procedere. In caso di parere negativo, la questione andrà posta al Consiglio Centrale da convocarsi in tempi tali da non pregiudicare la fattibilità della iniziativa proposta.

4- Il Tesoriere ha il compito di accendere un c.c. postale intestato al CIPUR ed a sua firma esclusiva nel quale dovranno essere convogliati tutti i versamenti di aderenti ad eventuali ricorsi che verranno organizzati oltre. Prelievi su tale c.c. potranno essere autorizzati al Tesoriere, per pagamenti di legali o di operazioni di qualsiasi tipo inerenti la organizzazione e gestione dei ricorsi, missioni e consulenze comprese, solo in forma scritta (anche tramite e-mail o fax) dal Delegato al Contenzioso che sarà responsabile della correttezza di tutte le movimentazioni da lui autorizzate. Le movimentazioni dovranno effettuarsi nel rispetto formale delle leggi vigenti in materia. Le eventuali spese ritenute necessarie esorbitanti gli stanziamenti o i fondi a disposizione della Sezione Contenzioso, potranno essere autorizzate in prima istanza dal Presidente Nazionale, in seconda istanza dalla Giunta Nazionale e approvate dal C.C. alla prima sua convocazione.

5- Il Tesoriere aggiorna sistematicamente la situazione contabile della Sezione Contenzioso, conserva tutti gli incartamenti relativi alle operazioni effettuate su indicazione del Delegato al Contenzioso e provvede ai pagamenti necessari per il funzionamento della Sezione con il compito di verifica che gli stessi siano debitamente documentati. Su indicazione del Delegato al Contenzioso il Tesoriere predisporrà opportuni bollettini prestampati, sul modello indicato dal Delegato Nazionale al Contenzioso, di versamento sul c.c. postale del contenzioso da utilizzarsi da parte degli aderenti ai ricorsi secondo le modalità chiarite nel seguito.

6- Il Delegato al Contenzioso può usufruire in via diretta e senza intermediazioni della Segreteria Nazionale nei termini da concordarsi con il responsabile della medesima. La Segreteria Nazionale imposterà la tenuta degli atti della Sezione Nazionale secondo le indicazioni da lui fornite e compatibilmente con i mezzi della Associazione.

7- Globalmente esauriti gli impegni finanziari relativi ad ogni singolo ricorso, se sul c.c. postale permangono fondi a disposizione essi sono utilizzati per la gestione ordinaria della Sezione Contenzioso. A fronte di eventuali situazioni debitorie della Associazione o per finanziare eccezionali iniziative sociali deliberate dal C.C., eventuali ulteriori disponibilità sono stornabili, con parere favorevole del Delegato Nazionale al Contenzioso e mediante delibera della Giunta Nazionale, in altri capitoli di spesa.

8- Avutane la autorizzazione da parte del Delegato Nazionale al Contenzioso, nel c.c. postale CIPUR del Contenzioso Nazionale possono essere versati, da parte dei Presidenti di Sede, fondi relativi a ricorsi organizzati dalle singole Sedi di Ateneo che andranno a costituire altrettanti Fondi di Sede intestati ai Presidenti delle Sedi interessate. I Presidenti di Sede o loro successori sono gli unici ordinatori di spesa per i Fondi di Sede ad essi intestati. Tali Fondi di Sede, per i quali verrà tenuta dal Tesoriere Nazionale contabilità a parte, potranno essere utilizzati, su ordine scritto dei Presidenti di Sede indirizzato al Tesoriere Nazionale, o per effettuare pagamenti o per semplici prelievi. Per la tenuta di tali Fondi oltre che per le spese relative ad eventuali fatturazioni o prelievi effettuati dal Tesoriere Nazionale su ordine degli intestatari, il 10% dei medesimi sarà stornato su fondi correnti della Sezione Contenzioso.

9- Il Delegato al Contenzioso riferisce, ogniqualvolta venga richiesto, al Presidente Nazionale, alla Giunta, al C.C.. A quest'ultimo organo deve riferire almeno una volta all'anno ed in ogni caso all'atto della approvazione del bilancio preventivo.

Art. 3

TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE DEI RICORSI

1- Ferma restando la autonomia delle singole sedi ad intraprendere, sotto la responsabilità del Presidente di Sede ed a spese proprie, tutte le azioni di contenzioso ritenute opportune, il contenzioso amministrativo promosso dalla Associazione potrà avere con le Sedi una delle seguenti tipologie di rapporto:

- 1) Ricorso gestito dalla Sezione Nazionale: tutta la organizzazione è gestita dalla Sezione Nazionale; i Presidenti di Sede che lo ritengano possono indicare un

legale locale che verrà contattato in qualità di domiciliatario da parte del legale incaricato della gestione del ricorso. I ricorrenti versano la quota decisa dalla Sezione Nazionale Contenzioso sul c.c. del contenzioso o, se così deciso dalla Sede locale e con eventuale riferimento ad una quota di adesione eventualmente anche modificata, su un conto della Sede; in questo ultimo caso sarà cura del Presidente di Sede versare, in una unica soluzione, sul c.c. della Sezione Nazionale Contenzioso l'importo totale delle quote, nella misura determinata dalla Sezione Nazionale Contenzioso, per la adesione al ricorso relative agli aderenti della propria Sede.

- 2) Ricorso gestito dalla sezione Nazionale per quanto riguarda la individuazione e la stesura dell'articolato. La Sede procede con legale proprio alla rimanente parte dell'iter. I ricorrenti versano le quote nella misura e con le modalità decise dalla Sede alla Sede medesima. La Sede versa, in una unica soluzione, il 20% delle quote raccolte nel c.c. della Sezione Nazionale Contenzioso.
- 3) Ricorso, proposto dalla Sezione Nazionale Contenzioso, completamente gestito dalla Sede locale. Nulla è dovuto da parte della Sede.

2- La scelta della tipologia da seguirsi va fatta preliminarmente da ogni Sede e riguarda la generalità dei ricorsi organizzati dalla Sezione. Variazione della tipologia scelta per singoli ricorsi va comunicata per iscritto al Delegato Nazionale al Contenzioso in simultanea con la comunicazione dell'istruttoria di fattibilità per il ricorso medesimo.

Art. 4

RAPPORTI CON LE SEDI ED I SOCI

1- I collegamenti con Presidenti di Sede e con i soci avvengono di norma tramite comunicati e notizie scritte sul foglio della Associazione e lettere circolari.

2- Quesiti rigorosamente collegati ai ricorsi (fatti o da fare) vengono, dai soci, posti ai rispettivi Presidenti di Sede. I quesiti non soddisfatti dai colleghi Presidenti di Sede verranno dai medesimi posti al Delegato Nazionale al contenzioso che nel più breve tempo possibile fornirà i chiarimenti richiesti.

3- I quesiti dei Presidenti di Sede sono posti in via diretta al Delegato Nazionale e/o tramite un personale della Segreteria Nazionale a ciò addetto in ben determinati orari settimanali.

4- Le quote di adesione ai ricorsi effettuati con la modalità 1) sono decise dal Delegato Nazionale al Contenzioso e di norma devono essere versate dagli aderenti sul c.c. postale della Sezione Nazionale Contenzioso di norma mediante moduli di versamento prestampati opportunamente compilati. Per i non soci è prevista, di norma, una quota di adesione maggiorata del 50%.

5- Sempre nel caso della scelta della modalità 1), se la raccolta delle quote viene effettuata, previo accordo del Presidente di Sede con il Delegato Nazionale Contenzioso, dal Presidente di Sede con modalità da lui determinate, la somma da versarsi da quest'ultimo, in unica soluzione, nel c.c. della Sezione Nazionale Contenzioso, deve corrispondere alla somma che gli aderenti avrebbero dovuto versare seguendo le modalità determinate dalla Sezione Nazionale Contenzioso

6- Le quote di adesione ai ricorsi effettuati con le modalità 2) o 3) sono decise dalla Sede che organizza i ricorsi. In ogni caso, se si utilizza la modalità 2), da parte del Presidente di Sede sul c.c. postale della Sezione Nazionale Contenzioso va versata, in una unica soluzione, una somma pari al 20% delle quote che sarebbero state raccolte utilizzando il meccanismo di tipo 1).

Art. 5

CONSULENZA LEGALE ALLA SEZIONE NAZIONALE CONTENZIOSO

1- Il Delegato Nazionale può individuare uno Studio Legale tramite il quale organizzare una adeguata consulenza legale: a bilancio preventivo, nel capitolo di spesa intestato alla Sezione Nazionale Contenzioso, se non figurano sufficienti fondi derivanti dalle quote dei ricorrenti, viene annualmente fissato uno stanziamento finalizzato a tale scopo.

2- Analogamente, è compito del Delegato Nazionale al Contenzioso individuare i legali a cui assegnare la esecuzione dei ricorsi nazionali, secondo le modalità che di volta in volta riterrà di fissare, tenuto conto di quanto previsto all'Art. 2, punti 1), 2) in particolare.

3- E' responsabilità del Delegato Nazionale al Contenzioso concordare i compensi sia per il legale consulente, che per i legali, da lui incaricati alla luce dell'Art. 2, a cui sono assegnate le varie fasi della realizzazione dei ricorsi (Art. 2 punti 1), 2)). Quanto convenuto fra Delegato Nazionale al Contenzioso e i legali da lui incaricati dovrà essere

fatto pervenire per conoscenza, per iscritto e a firma del Delegato Nazionale al Contenzioso (anche tramite fax, o e-mail), al Tesoriere Nazionale.

4- Il Tesoriere Nazionale, nei termini e con le modalità indicate dal Delegato Nazionale al Contenzioso e fermo restando quanto previsto dall'Art. 1 del presente Regolamento, dovrà in particolare provvedere ai pagamenti, previa verifica della copertura negli opportuni capitoli di spesa, delle parcelle emesse dai legali.

5- E' ribadita la totale responsabilità del Delegato Nazionale al Contenzioso, ferma restando la responsabilità del Tesoriere Nazionale per il rispetto formale della contabilità, dei pagamenti e degli obblighi fiscali relativi, per gli impegni di natura finanziaria dai medesimi assunti con i legali da lui incaricati al patrocinio dei ricorsi amministrativi organizzati dalla Sezione Nazionale Contenzioso con modalità di cui all'Art. 2, punti 1), 2).

6- Nel caso in cui la Sede locale scelga la modalità 2) di cui all'Art. 2, la responsabilità di cui al punto precedente si limita agli impegni presi per la stesura del testo del ricorso.

7- Nel caso di modalità del tipo 1) di cui all'Art. 2, il Delegato Nazionale al Contenzioso non si assume alcuna responsabilità per i rapporti fra il legale patrocinatore ed i suoi domiciliatari, fermo restando che il legale patrocinatore è impegnato, e ciò deve risultare dagli accordi sottoscritti con il Delegato Nazionale al Contenzioso, a seguire i ricorsi nel loro iter.

8- Nell'approccio con un contenzioso da istruire, le fasi da seguire e quantificare se del caso, sono le seguenti:

- 1) Istruttoria di fattibilità di un ben determinato potenziale ricorso.
- 2) Stesura dell'atto.
- 3) Raccolta delle deleghe degli aderenti (punto collegato al successivo).
- 4) Presentazione e notifiche del Ricorso a) ad un TAR (o Organo Giudicante territorialmente preposto) tramite domiciliatario; b) al Presidente della Repubblica; c) al TAR (o Organo Giudicante territorialmente proposto) nel caso in cui l'Organo di competenza appartenga alla piazza di lavoro del legale patrocinatore.
- 5) Effettuazione delle normali operazioni per seguire il ricorso presentato.

- 6) Eventuali interventi finali, in caso di vittoria, per la esecutività ed altri dettagli, conseguenti alla Sentenza.

Il punto 1) deve rientrare nella consulenza ordinaria; i punti 5) e 6) devono rientrare nell'onorario pattuito per la stesura e presentazione e notifiche del ricorso (punti 2), 4)) e 3) se nel foro di competenza. Per quanto concerne il punto 3), di norma il legale patrocinatore è delegato per tutti i gradi di appello necessari. Ovviamente la effettuazione di tali appelli rientra fra le decisioni del Delegato Nazionale al Contenzioso.

Art. 6

APPELLI SU SENTENZE DI PRIMO GRADO FAVOREVOLI O CONTRARIE

1- Nel caso di vittoria al TAR e di richiesto appello da parte di Ministero e/o Amministrazioni, per resistere (nell'ipotesi di modalità di tipo 1) a seguito di decisione in tal senso da parte del Delegato Nazionale al Contenzioso) di norma si deve procedere a nuova raccolta quote (da fissarsi). Se nel c.c. postale della Sezione Nazionale Contenzioso esistono fondi di una certa consistenza che da parte del Delegato Nazionale al Contenzioso non si sia ritenuto di stornare per la gestione della Associazione, e se la Associazione non dipende da quei fondi per sanare situazioni debitorie o di bilancio minimale per la Sezione Nazionale Contenzioso, il Delegato Nazionale può decidere di utilizzare parte di tali fondi per rendere le più basse possibili le quote dovute dai ricorrenti. Nell'ipotesi di modalità 2) o 3), la decisione è lasciata al Presidente di Sede interessato, con modalità conseguenti alla modalità che si intende seguire nel secondo grado di giudizio.

2- Nel caso di sentenza di primo grado sfavorevole, spetta al Delegato Nazionale al Contenzioso la valutazione della opportunità di proporre appello, con tutto quanto consegue per gli aderenti al primo grado del giudizio che intendono proseguire nell'azione con modalità di tipo 1). Se in prima istanza si sono seguite modalità 2) o 3), la decisione è lasciata al Presidente di Sede, anche con riferimento alle modalità, eventualmente diverse, che si intendono seguire nel secondo grado di giudizio, se attivate.

3- Per le vertenze condotte con modalità di tipo 1), di norma l'appello è affidato, con condizioni pattuite dal Delegato Nazionale al Contenzioso ed in quanto da ritenersi economicamente più conveniente,

al legale che ha patrocinato il ricorso in primo grado. Sussiste la possibilità di realizzare il secondo grado di giudizio con le modalità di tipo

Art. 7

I COMPITI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

1- E' compito della Segreteria Nazionale eseguire le indicazioni del Delegato Nazionale al Contenzioso in materia di organizzazione della Sezione Nazionale Contenzioso; in particolare:

2- PER IL CONTENZIOSO RELATIVO A RICORSI IN ATTO

a) mantenere aggiornati gli archivi dei ricorsi in atto e precedenti alla approvazione del presente Regolamento (Elenchi dei ricorrenti, articolati dei ricorsi, date di notifica, scadenze significative, corrispondenza con i legali ed il Responsabile Nazionale del Contenzioso per la parte di competenza, etc.);

b) informare il Delegato Nazionale al Contenzioso su ogni sviluppo o notizia che dovesse pervenire alla Segreteria relativamente all'oggetto.

3- PER IL CONTENZIOSO RELATIVO A RICORSI DA EFFETTUARE
(Con modalità di tipo 1) ed in parte 2))

a) Redigere, per i ricorsi effettuati con modalità di tipo 1), utilizzando le cedole dei versamenti o gli elenchi inviati dalle Sedi, gli elenchi dei ricorrenti opportunamente predisposti per la raccolta delle deleghe da parte dei legali, con le modalità indicate dal Delegato Nazionale al Contenzioso.

b) Archiviare i pareri e gli atti predisposti dal legale incaricato dal Delegato Nazionale al Contenzioso per i singoli ricorsi, attivati o no; in particolare archiviare tutti i dati relativi alle notifiche per i ricorsi effettuati, Sede per Sede (se effettuati con modalità di tipologia 1)).

c) In collaborazione con il Tesoriere Nazionale predisporre mensilmente lo stato del finanziamento complessivo della Sezione Nazionale Contenzioso.

Art. 7

RIMBORSI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE DA PARTE DEL DELEGATO NAZIONALE

1- Tenuto conto dell'Art. 9, comma 9 dello Statuto, il Tesoriere anticipa all'inizio di ogni anno, su un c.c. bancario indicato dal Delegato Nazionale al Contenzioso, il 25% della somma iscritta a bilancio per la gestione ordinaria della Sezione Nazionale Contenzioso (Art. 2, comma 1, punto a), con esclusione del finanziamento per la

consulenza). Successivi versamenti, sempre pari al 25% dello stanziamento complessivo, verranno automaticamente versati dal Tesoriere Nazionale ogniqualvolta i documenti di spesa di tipologia gestionale raggiungono i 2/3 dell'ammontare della anticipazione precedente.

2- Su richiesta scritta del Delegato Nazionale al Contenzioso il Tesoriere Nazionale anticipa somme che possono concorrere fino all'intero ammontare dello stanziamento previsto per la gestione ordinaria della Sezione, sempre che la Associazione ne abbia disponibilità.

3- Rientrano nella gestione ordinaria della Sezione le spese relative a spostamenti del Delegato Nazionale al Contenzioso che la gestisce (sia in treno che con il mezzo proprio), con relativa missione nei termini previsti dal Regolamento della Associazione, le spese telefoniche, entro gli eventuali massimali previsti dal Regolamento della Associazione, le spese di rappresentanza, le spese organizzative per le attività non realizzate dalla Segreteria Nazionale.

4- Gli avanzi di bilancio attivi relativi alla gestione ordinaria ed alla consulenza della Sezione Contenzioso sono di norma accreditati al medesimo capitolo e con la stessa destinazione interna relativi al bilancio di previsione per l'anno successivo. Le somme relative a quote degli aderenti presenti nel c.c. non sono soggette a variazione di destinazione in sede di bilancio, salvo quanto disposto dall'Art. 2.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è inviato alla Giunta Nazionale il 5-01-99. Esso, a norma di Statuto, entra immediatamente in vigore. Per quanto in esso non esplicitamente previsto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento della Associazione; in ogni caso apposite determinazioni verranno se del caso assunte dal Delegato Nazionale al Contenzioso.